



IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE
PER LA REGIONE UMBRIA

Prot. n. 2013/ 295

Perugia, 10 settembre 2013

Al Presidente
Sindacato Italiano Commercialisti di
Perugia
Dott. SFRAPPA Stefano

Al Direttore Regionale
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale dell'Umbria
SEDE

Al Dirigente Responsabile
Settore Servizi Finanziari del
Comune di PERUGIA

OGGETTO: Applicazione Addizionale comunale Irpef 2011 - Comune di Perugia

Il Presidente del Sindacato Italiano Commercialisti – Perugia con istanza pervenuta il 27 giugno 2013 ed indirizzata per conoscenza anche agli Uffici in indirizzo, chiede l'intervento di questo Garante in ordine ad una questione avente ad oggetto l'applicazione della addizionale Irpef per l'anno 2011 con particolare riferimento al criterio della determinazione in via applicativa della soglia di esenzione.

Sulla questione sono stati acquisiti i chiarimenti sia del Comune interessato che della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate dell'Umbria.

Entrambi hanno fornito il proprio motivato e concorde avviso.

Nella sostanza il Sindacato predetto contesta il criterio interpretativo seguito dall'Agenzia delle Entrate che in sede di verifica formale delle dichiarazioni

Irpef per l'anno 2011 "ha inteso la soglia di esenzione come reddito complessivo e non come reddito imponibile".

L'esponente motiva le proprie censure facendo riferimento alla modulistica ed alle istruzioni ministeriali predisposte per la dichiarazione dei redditi per l'anno 2011.

Afferma poi che "tutti i software d'Italia" usano riferire la soglia di esenzione al reddito imponibile".

Dà tuttavia atto che "*seppure apparentemente conforme al dettato normativo (comma 3-bis dell'articolo 1 del D.Lgs n. 360 del 28 Settembre 1998) il Comune di Perugia richiamando il reddito complessivo introduce un concetto che ingenera confusione perché in maniera inequivocabile il comma 4 dello stesso articolo fa riferimento invece al reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili)*".

Lamenta anche che l'Ufficio ha adottato, quanto all'annullamento della sanzione, criteri non uniformi e conclude ritenendo la situazione "sufficientemente chiara" tanto da doversi "annullare quanto richiesto a titolo di maggiore imposta, sanzione ed interessi".

Sull'argomento le Amministrazioni interpellate hanno fornito i chiarimenti richiesti, precisando che la fonte ed i criteri per l'applicazione del tributo vanno ricercati nella deliberazione adottata dal Comune di Perugia che ha stabilito la **soglia di esenzione** prevista dall'art. 3 bis del D. lgs. 28.9.1998 n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 lett. b) della legge 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dell'1.1.2007.

Tale soglia, per l'anno 2011, è stata stabilita con la deliberazione consiliare n. 60 del 28.3.2008 nella misura di € 12.500, rapportata al **reddito complessivo** dichiarato dal contribuente, ai fini Irpef.

Perciò nei casi in cui per detto anno l'importo dichiarato dall'interessato è superiore a detta soglia di esenzione, l'Ufficio ritiene regolare l'avviso di irregolarità notificato al contribuente, comprensivo di tributo e sanzione.

Tanto premesso, questo Garante, concorda con l'avviso ed il criterio applicativo seguito dalla Direzione Provinciale, atteso che la norma sopra richiamata (cui va aggiunto anche quanto ribadito dall'art. 1 comma 11 del D.L. 13.8.2011 n. 138 nel testo vigente) demanda al Comune il potere di stabilire la soglia di esenzione; soglia che per l'anno in esame è rapportata al **reddito complessivo dichiarato**, pur dovendosi precisare che ai fini applicativi dell'addizionale la stessa è determinata applicandosi l'aliquota al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili (comma 4, citato art. 1 d. lgs n. 360/98).

Va anche precisato che il riferimento al "**reddito complessivo**" richiamato nella delibera n. 60 del 28.3.2008, trova la fonte normativa di supporto nel testo dell'art. 3 del relativo regolamento, approvato con la deliberazione

consiliare n. 54 del 23.3.2007, che rapporta l'esenzione del tributo al **reddito complessivo** annuale, dichiarato dal contribuente.

Tale scelta non pare censurabile potendosi ritenere che il rinvio al potere regolamentare comunale contenuto nel richiamato art. 3 bis, inteso quale espressione di autonomia normativa, non possa essere limitato alla sola indicazione dell'importo, facendo la norma riferimento al "*possesso di specifici requisiti reddituali*".

Nella istanza vengono poi prospettate anche difficoltà applicative insite nella modulistica e nelle relative istruzioni annuali.

Su questa problematica la Direzione Regionale ha fatto presente che "*in presenza di imposta dovuta e non versata per erronea interpretazione del parametro di riferimento ai fini della determinazione della soglia di esenzione di imposta, individuato nel reddito imponibile, anziché nel reddito complessivo, si possa applicare il 3° comma dell'art. 10 della L. 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente) e quindi non si proceda all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative*".

"Soluzione (questa) condivisa, ancorché in modo informale, dalla stessa Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti – Gestione Dichiarazioni -, interessata della fattispecie giuridica oggetto di esame".

Si può perciò conclusivamente ritenere che, per quanto riguarda il Comune di Perugia per l'anno 2011, in base al combinato disposto della complessiva disciplina normativa sopra richiamata, l'esenzione del tributo è rapportata alla misura del reddito complessivo dichiarato, mentre, nei casi non esenti, l'applicazione della aliquota dovrà riferirsi al reddito imponibile.

Per quanto riguarda l'applicazione della sanzione, nei casi di imposta dovuta e non versata, la Direzione Regionale dell'Umbria ha ritenuto nella fattispecie sussistere le obiettive condizioni di incertezza e quindi non applicabile la prevista sanzione.

Condividendosi entrambe le soluzioni rappresentate dalla Amministrazione, questo Garante non ritiene di avere ulteriori iniziative da adottare.

Lodovico PRINCIPATO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993.